



COMUNE di MINERVINO DI LECCE

Provincia di Lecce

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

Ufficio: **PROTEZIONE CIVILE**

Registro Generale: **31**

n.8 del 09-06-2026 del registro delle Ordinanze del Sindaco.

Oggetto: Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2026, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019.

Oggetto: **Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2026, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019.**

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, recante il "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", con particolare riferimento all'art. 50;

Considerato che, con l'approssimarsi della stagione estiva, caratterizzata da alte temperature, aumenta significativamente il rischio di incendi di stoppie, sterpaglie ed arbusti, anche a causa dell'abbandono in cui versano taluni fondi rustici, terreni e aree di diversa natura;

Preso atto che, annualmente, con l'inizio della stagione estiva si registra:

- la presenza, all'interno del centro abitato, di edifici (abitativi o adibiti ad altri usi) prospicienti la pubblica via, talvolta dotati di cortili o giardini in stato di degrado, con presenza di vegetazione infestante o allergenica, tale da costituire rischio per la salute pubblica e ledere il decoro urbano;
- la presenza di aree inedificate e terreni agricoli adiacenti al perimetro urbano, in stato di incuria, che determinano problematiche igienico-sanitarie e aumentano il rischio d'innescio di incendi;

Considerato che tali situazioni rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità, la viabilità e le proprietà private e pubbliche;

Rilevato che le cause di tali fenomeni sono imputabili, in larga parte, all'incuria e all'abbandono nella conduzione dei suddetti fondi e aree;

Ravvisata:

- la necessità di adottare misure preventive volte a scongiurare l'insorgere di incendi e tutelare la sicurezza pubblica;
- l'opportunità di salvaguardare il decoro urbano, la salubrità ambientale e contenere la proliferazione di insetti e animali nocivi;

Constatato che gli incendi boschivi, in particolare nel periodo estivo, arrecano gravi danni al patrimonio ambientale, forestale e faunistico, compromettendo altresì l'assetto idrogeologico del territorio e costituendo un serio pericolo per le persone;

Verificato lo stato di pericolosità della viabilità lungo strade comunali, vicinali e viottoli esterni all'abitato, causato dalla presenza di siepi, rampicanti e rami sporgenti dai muri di cinta prospicienti la sede stradale;

Tenuto conto delle valutazioni contenute nel Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta contro gli Incendi Boschivi, predisposto ai sensi della L. n. 353/2000;

Visti:

- la Legge n. 353/2000, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";
- il D.Lgs. n. 1/2018, "Codice della Protezione Civile", che individua il Sindaco quale Autorità di Protezione Civile (*art. 3, comma 1, lett. c*) e disciplina le relative attribuzioni (*art. 6, comma 1*);
- la Legge Regionale n. 18/2000, recante il conferimento di funzioni in materia di boschi, foreste e incendi boschivi;
- la L.R. n. 38/2016, "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia" e le relative prescrizioni e sanzioni;
- la L.R. n. 53/2019, "Sistema Regionale di Protezione Civile", con particolare riferimento all'art. 6 sui compiti dei Comuni;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 313 del 29/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha esteso la validità del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 - 2025 a tutto l'anno 2026;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 299 del 25 maggio 2026, pubblicato sul B.U.R.P. n. 43 del 01/06/2026, che dichiara lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia per il periodo 15 giugno - 15 settembre 2026, salvo eventuali proroghe in base all'andamento meteo-climatico;

Visto il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con Delibere del Consiglio Comunale n. 26 del 27/11/2015 e n. 2 del 18/03/2023;

Viste:

- la nota della Prefettura di Lecce prot. 2552 del 08/01/2026, acquisita al prot. n. 156 del 08/01/2026, recante "Stagione A.I.B. 2026. Attività propedeutiche e di prevenzione del fenomeno incendi boschivi e di interfaccia sul territorio dei comuni della Provincia di Lecce di cui alla Legge 21/11/2000 n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" e all'art. 3 della Legge Regionale 38/2016. Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati. Richiesta di emanazione Ordinanza Sindacale";
- la nota della Provincia di Lecce prot. 14128 del 12/03/2026, acquisita al prot. n. 3067 del 13/03/2026, recante: "Nuova trasmissione ordinanza ex artt. 16 e 29 del NCDS. Diffusione contenuti";
- la nota della Prefettura di Lecce prot. 54434 del 02/04/2026, acquisita al prot. n. 3997 del 02/04/2026, recante: "Stagione AIB 2026. Intensificazione delle attività di prevenzione del fenomeno incendi boschivi e di interfaccia a cura delle Amministrazioni Comunali, Invio Protocollo Operativo e Addendum";
- la nota della Prefettura di Lecce prot. 63415 del 20/04/2026, acquisita al prot. n. 4748 del 20/04/2026, recante "Stagione AIB 2026. Campagna di sensibilizzazione";
- la nota della Regione Puglia - Sezione Protezione Civile - prot. 0235067/2026 del 28/04/2026, acquisita al prot. n. 5028 del 28/04/2026, recante: "Attività di prevenzione incendi boschivi - sensibilizzazione ai sensi della L. 353/2000, L.R. n. 38/2016, L.R. 53/2019 e del vigente Piano AIB regionale";

- la nota della Prefettura di Lecce prot. 86479 del 01/06/2026, acquisita al prot. n. 6456/6457 del 01/06/2026, recante “Attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia. Campagna A.I.B. 2026. Raccomandazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano – rurale e ai rischi conseguenti”;
- la nota della Regione Puglia – Sezione Protezione Civile – prot. 0315996/2026 del 01/06/2026, acquisita al prot. n. 6455 del 01/06/2026, recante: “Campagna Antincendio Boschivo (AIB) 2026. Prontezza operativa delle squadre di volontariato per interventi di spegnimento e pattugliamento”;
- la nota della Questura di Lecce – Ufficio di Gabinetto – datata 03/06/2026 e acquisita al prot. n. 6526 del 04/06/2026, recante “Convocazione Tavolo Tecnico del Questore per elevato rischio incendi”;
- la nota della Regione Puglia – Sezione Protezione Civile – prot. 0325299/2026 del 05/06/2026, acquisita al prot. n. 6675 del 07/06/2026, recante: “Trasmissione D.P.G.R. n. 299 del 25.05.2026 “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2026” ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019”;

Richiamata:

- la Delibera di C.C. n.26 del 17/10/2025 recante “Catasto comunale dei soprassuoli percorsi da incendi di cui alla L. 353/2000, L.R. 38/2016, O.P.C.M. 3606/2007, O.P.C.M. 3624/2007 e O.P.C.M. 3680/2008. Aggiornamento del catasto delle aree interessate dagli incendi fino all’anno 2024. Approvazione.”;
- l’Ordinanza Sindacale n. 3 r.g. 9 del 02/03/2026 recante “Stagione A.I.B. 2026 - Attività propedeutiche e di prevenzione del fenomeno degli incendi boschivi e di interfaccia sul territorio comunale ai sensi della Legge 21/11/2000 n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi". Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati. Pulizia fondi e realizzazione fasce protettive”;

In esecuzione dell’art. 8 del D.P.G.R. n. 299 del 25/05/2026 (“Osservanza delle norme”);

Tutto ciò premesso e considerato, con i poteri conferiti dal D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.,

RENDE PUBBLICO

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 299 del 25/05/2026 “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2026, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019”, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

ORDINA

1. **il RIGOROSO RISPETTO** di tutte le disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 38 del 12 dicembre 2016, recante "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia", nonché da quanto stabilito nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 299 del 25 maggio 2026, pubblicato sul B.U.R.P. n. 43 del 01/06/2026;
2. **di DICHIARARE**, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre 2026, lo stato di grave pericolosità per gli incendi relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo del territorio comunale, fatta salva la possibilità di estensione temporale in relazione all’evoluzione delle condizioni meteo-climatiche;
3. **il DIVIETO ASSOLUTO**, nel medesimo periodo (15 giugno – 15 settembre 2026), al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, prevenire danni agli ecosistemi agricoli e forestali, al patrimonio pubblico e privato, e per evitare procurati allarmi, di procedere alla combustione di stoppie, vegetazione spontanea e di residui vegetali derivanti da sfalci e potature; sono fatte salve esclusivamente le deroghe connesse a trattamenti fitosanitari obbligatori o casi specifici tassativamente previsti dall’art. 2 della L.R. n. 38/2016, da eseguirsi comunque previa autorizzazione/comunicazione e previa realizzazione di una fascia protettiva di larghezza non inferiore a 15 metri. Al fine di scongiurare attivazioni improprie delle squadre di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a detrimento dell’attività istituzionale di soccorso pubblico, i soggetti che procedono ad abbruciamenti controllati in deroga hanno l’obbligo di trasmettere preventiva comunicazione al Comune e al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia;
4. **di DISPORRE:**
 - l’attivazione, per l’intera durata del periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, delle Squadre A.I.B. del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Minervino di Lecce (LE049), mediante il proprio Coordinatore Operativo o suo sostituto, previo accordo con la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), la Sala Operativa Integrata Regionale (S.O.I.R.) e/o con la struttura regionale decentrata denominata Struttura Operativa Regionale Territoriale (S.O.R.T.). Vengono disposti il pattugliamento e il monitoraggio del territorio comunale nei periodi caratterizzati da condizioni meteo-climatiche che favoriscono l’innesco e la propagazione degli incendi boschivi. Per l’operatività, il G.C.V.P.C., attraverso il proprio Coordinatore Operativo, si avvarrà di mezzi, risorse strumentali e accessorie messe a disposizione da questo Ente, previ accordi, anche per le vie brevi, tra il Coordinatore Operativo e l’Ufficio Comunale di Protezione Civile. Il medesimo Gruppo provvederà alla sorveglianza del territorio comunale, all’avvistamento di eventuali incendi nelle aree critiche e non, nonché alla piena funzionalità della sede operativa mediante turnazioni, al fine di garantire un pronto intervento in caso di attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), per eventuali necessità logistiche e/o di assistenza alla popolazione;
 - all’Ufficio di Protezione Civile, mediante il Responsabile del Servizio di Protezione Civile, in attuazione della dichiarazione di cui al punto 2, di adottare tutti gli atti organizzativi e gestionali necessari ad assicurare, per l’intero periodo stabilito, la piena operatività e funzionalità della Struttura Comunale di Protezione Civile, con particolare riferimento all’attivazione e al corretto funzionamento del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);
5. ad integrazione delle norme del R.D. n. 3267 del 30/12/1923 (*Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*), del relativo Regolamento e delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell’art. 3 della Legge n. 353/2000, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2026, in tutte le aree comunali a rischio di incendio boschivo e/o ad esse immediatamente adiacenti **è tassativamente vietato:**
 - a) accendere fuochi di ogni genere;
 - b) far brillare mine o usare esplosivi;
 - c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPFF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
 - e) tenere in esercizio fornaci, forni a legno, discariche pubbliche e private incontrollate;

- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
 - g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 - h) sostare con mezzi motorizzati nelle aree boscate al di fuori delle strade asfaltate o brecciate, nonché sostare su superfici coperte da erba secca, o altra vegetazione facilmente infiammabile, al fine di prevenire il rischio di innesco di incendi;
 - i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
 - j) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
6. nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2026, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del Decreto legislativo n. 152/2006, che così dispone: "Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata", non sono ammesse deroghe al divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali ad eccezione di quelle di cui al comma 2 dell'articolo 2, della L.R. n. 38 del 2016 nelle modalità e nella misura stabilite dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, e comunque nel rispetto del vincolo di realizzazione di fasce preventive di larghezza non inferiore a quindici metri come previsto dalla citata norma;
7. sono altresì vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni che determinino, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio e qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio;
8. per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento, si applica quanto disposto dalle direttive europee, statali e regionali in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e dai relativi provvedimenti di attuazione;
9. nelle zone ad elevata densità turistica, al fine di mitigare situazioni di rischio (parcheggi e assembramenti di veicoli non autorizzati, accatastamento di rifiuti), il Comune può autorizzare, esternamente alle aree boscate e previa realizzazione di fasce di prevenzione di larghezza non inferiore a quindici metri, parcheggi temporanei, a condizione che sia rispettata la vigente normativa in materia ambientale e che i gestori pongano in essere misure di prevenzione incendi (indicazione/segnalazione delle vie di fuga, rimozione della vegetazione erbacea e della necromassa, rimozione di rifiuti), misure di sorveglianza dedicate, e che vi siano idonee attrezzature in loco, di pronto utilizzo, per estinguere eventuali principi di incendio, quali estintori, cisterne di acqua e simili. Il Comune dovrà comunicare alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il piano degli interventi di prevenzione incendi adottato nonché il nominativo e il recapito telefonico del referente responsabile del parcheggio temporaneo;
10. gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio comunale devono rispettare le disposizioni della L.R. n. 38/2016 nonché le indicazioni del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente; particolare attenzione deve essere prestata alla effettiva realizzazione delle fasce di prevenzione previste dalla citata normativa;
11. ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6 del D.P.G.R. n. 299 del 25/05/2026 e fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato (con particolare riferimento al reato di incendio boschivo colposo o doloso ex art. 423-bis c.p.), per le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza si applicano le seguenti sanzioni:
- a) Violazione dei divieti sulle aree a rischio (Art. 3 del D.P.G.R. n. 299/2026): La violazione dei divieti tassativi di accensione fuochi, brillamento mine, uso di apparecchi a fiamma, fumo, o abbandono di rifiuti in aree a rischio o ad esse adiacenti, è punita a norma dell'art. 10, commi 6, 7 e 8 della Legge n. 353/2000 con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.
 - b) Violazione delle prescrizioni e delle fasce di prevenzione (Art. 4 del D.P.G.R. n. 299/2026): L'inosservanza degli obblighi di realizzazione delle fasce protettive preventive e di pulizia dei fondi, commessa dai proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni, è punita con le sanzioni amministrative e edittali previste dall'articolo 12 della Legge Regionale n. 38 del 12 dicembre 2016.
 - c) Violazione degli obblighi di comunicazione per gli abbruciamenti in deroga: L'esecuzione di abbruciamenti controllati nei casi ammessi in deroga dall'art. 2 della L.R. n. 38/2016, in assenza della preventiva e obbligatoria comunicazione scritta a questo Comune e al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia comporta l'applicazione della medesima sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 12 della L.R. n. 38/2016, fatte salve le concorrenti sanzioni previste per l'indebito dispiego di risorse pubbliche di soccorso.
 - d) Ulteriori inosservanze: Ogni altra inosservanza alle disposizioni del richiamato Decreto Presidenziale Regionale o della presente Ordinanza Sindacale è punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000, ovvero ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) con sanzione da euro 25,00 a euro 500,00 per le fattispecie non espressamente coperte da legge statale o regionale.
 - e) Risarcimento del Danno Ambientale: In ogni caso, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del D.P.G.R. n. 299/2026, trovano piena applicazione le disposizioni dell'articolo 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 sul diritto al risarcimento del danno ambientale. Alla determinazione del danno concorrerà cumulativamente sia l'ammontare delle spese complessivamente sostenute dalle strutture pubbliche per le attività di lotta attiva e spegnimento, sia la stima dei danni materiali ecologici arrecati al soprassuolo e al suolo.

INVITA

- 12. chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle Autorità locali competenti (Numero di emergenza: 112 Numero unico di emergenza europeo o 115 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento;
- 13. i cittadini a segnalare all'Ufficio di Polizia Locale e al Servizio di Protezione Civile situazioni di pericolo derivanti dallo stato di abbandono di dette aree.

DISPONE

- 14. a tutti i Cittadini, Soggetti, Enti, Società, Consorzi, ecc. di rispettare quanto previsto e stabilito dal seguente ordinato, dal D.P.G.R. n. 299/2026 e dalla L.R. 38/2016, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
- 15. la Polizia Locale, il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza Ambientale regionale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme di

- cui alla presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori nei termini di legge;
16. la trasmissione e notifica del presente provvedimento alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, alla Prefettura di Lecce e a tutti gli Enti competenti sul territorio, nonché l'immediata pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune per la massima diffusione alla cittadinanza.
 17. che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante:
 - pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Minervino di Lecce;
 - sul Sito Internet Istituzionale;
 - sui Social Network e Servizi di Messaggistica istantanea del Servizio di Protezione Civile;
 18. la presente Ordinanza viene trasmessa a:
 - ✓ Polizia Locale – *diramazione interna*
 - ✓ Servizi/Uffici dell'Ente – *diramazione interna*
 - ✓ Servizio Protezione Civile – *diramazione interna*
 - ✓ Stazione Carabinieri di Minervino di Lecce – *posta certificata: tle31014@pec.carabinieri.it*
 - ✓ Stazione Carabinieri Forestale di Otranto – *posta certificata: fle43457@pec.carabinieri.it*
 - ✓ Questura di Lecce – Commissariato di Otranto – *posta certificata: comm.otranto.le@pecps.poliziadistato.it*
 - ✓ Provincia di Lecce – Servizio Viabilità ed Espropri – *posta certificata: viabilita@cert.provincia.le.it*
 - ✓ Provincia di Lecce – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale – *posta certificata: ambiente@cert.provincia.le.it*
 - ✓ Consorzio di Bonifica "Ugento e Li Foggi" – *posta certificata: protocollo.cbuf@pec.rupar.puglia.it*
 - ✓ Acquedotto Pugliese SpA – Struttura Territoriale Operativa Lecce – *posta certificata: mat.lecce@pec.aqp.it*
 - ✓ E-Distribuzione SpA – Infrastrutture e Reti Italia – Area Adriatica – Zona Lecce Maglie – *posta certificata: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it*
 - ✓ 2i Rete Gas SpA – Lecce – *posta certificata: 2iretegas@pec.2iretegas.it*
 - ✓ Presidenza Giunta Regionale – *posta certificata: presidente.regione@pec.rupar.puglia.it*
 - ✓ Prefettura di Lecce – Sig. Prefetto – *posta certificata: protocollo.prefle@pec.interno.it*
 - ✓ Prefettura di Lecce – Area V Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico – *posta certificata: protocollo.prefle@pec.interno.it*
 - ✓ Regione Puglia – Sezione Protezione Civile – *posta certificata: servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it*
 - ✓ Provincia di Lecce – Presidente – *posta certificata: presidente@cert.provincia.le.it*
 - ✓ Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce – *posta certificata: com.lecce@cert.vigilfuoco.it*
 - ✓ Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Minervino di Lecce – *diramazione interna*;

RENDE NOTO

19. ai sensi dell'art.3 comma 4 della L. n.241/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al T.A.R. Puglia, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dott. Antonio Marte
Sindaco del Comune di Minervino di Lecce

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografata